

DELIBERA N. 324/21/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PONTREMOLI (MASSA
CARRARA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 ottobre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”*;

VISTA la nota del 28 settembre 2021 (prot. n. 0383677) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Pontremoli (Massa Carrara) per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della segnalazione dei consiglieri comunali Francesco Mazzoni e Matteo Bola, quest’ultimo anche nella qualità di candidato alla carica di consigliere comunale alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, relativamente alla *“pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e sul profilo Facebook istituzionale del comunicato stampa del 24 settembre 2021 “Altri finanziamenti a Pontremoli: 1.400.000 € dalla Presidenza del Consiglio per il recupero e la valorizzazione della parte di Centro Storico a sud della Città”*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 27 settembre 2021 le controdeduzioni per la presunta violazione del citato articolo 9 e ritenendo che il comunicato oggetto di segnalazione non soddisfa il requisito di impersonalità, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 28 settembre 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Pontremoli, Signora Lucia Baracchini, ha riscontrato le richieste di controdeduzioni formulate dal Comitato, rappresentando che:

- *nella sua attività di informazione istituzionale, il Comune di Pontremoli, in data 24/0/2021, comunicava l’ottenimento del [...] finanziamento [per progetti di riqualificazione e miglioramento centro storico] pubblicando sul proprio sito internet istituzionale e sulla propria pagina Facebook, un breve comunicato dal titolo “Altri finanziamenti a Pontremoli: 1.400.000 € dalla Presidenza del Consiglio per il recupero e la valorizzazione della parte di Centro Storico a sud della Città”, nel quale oltre a dar conto, in termini oggettivi, del riconoscimento del finanziamento e delle opere che potranno realizzarsi grazie ad esso, veniva riportata una dichiarazione della sottoscritta, Sindaco uscente, la quale [...] si limitava a definirsi “particolarmente contenta” di poter concludere, con tale “notizia molto positiva” il proprio secondo ed ultimo mandato da Sindaco che volgerà al termine all’esito delle imminenti elezioni amministrative [...] alle quali la sottoscritta non prende parte in alcun modo, non risultando candidata neppure alla carica di consigliere comunale;*
- *detto comunicato - come altri pubblicati sui siti internet di altri Comuni - “non viola in alcun modo l’art. 9 della Legge n. 28/2000, anche perché, oltre ad essere impersonale [...] è riconducibile all’Ente, nel suo complesso, è altresì indispensabile per l’efficace assolvimento delle funzioni informative poste in capo all’Amministrazione [...] considerati il momento in cui il Comune ha ricevuto la notizia dell’ottenimento del finanziamento (21/09/2021) e il momento di pubblicazione della notizia (24/09/2021)”;*

- il fatto che candidati della Lista *Cara Puntremal* “con candidato Sindaco *Jacopo Maria Ferri*, consigliere della maggioranza consiliare uscente” e “*Manuel Buttini e Clara Cavellini*” [...] abbiamo condiviso la nota del Comune sulle loro pagine Facebook personali [...] può dimostrare, al massimo ed esclusivamente, un intento propagandistico di tali singoli soggetti”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali (19 agosto 2021) e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione*; b) *illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento*; c) *favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza*; d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*; e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi*; f) *promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*”;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 ed è riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria ed in particolare del comunicato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Pontremoli e nel profilo *facebook* dell'Ente in data 24 settembre 2021, dal titolo *“Altri finanziamenti a Pontremoli: 1.400.000 € dalla Presidenza del Consiglio per il recupero e la valorizzazione della parte di Centro Storico a sud della Città”*, disponibile al link del sito istituzionale del Comune di Pontremoli (<https://comune.pontremoli.ms.it/altri-finanziamenti-a-pontremoli-1-400-000-e-dalla-presidenza-del-consiglio-per-il-recupero-e-la-valorizzazione-della-parte-di-centro-storico-a-sud-della-citta/>) e a quello del profilo *facebook* <https://www.facebook.com/ComunePontremoli/>, il quale ha per oggetto la notizia della concessione *“dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – a seguito dello scorrimento di una graduatoria – [della] somma di 1.400.000€ per finanziare un progetto di recupero e valorizzazione dell’area più a sud del centro storico”* con la descrizione degli interventi previsti *“secondo un disegno che l’amministrazione contava di poter eseguire alla prima occasione di finanziamento esterno”* e l'utilizzazione di espressioni di soddisfazione da parte del Sindaco uscente e della sua amministrazione del seguente tenore *“Sono particolarmente contenta di poter concludere il mio mandato con questa notizia molto positiva – ha detto a caldo il Sindaco Lucia Baracchini – perché nonostante si siano spesso pianificati interventi per quelle aree di Centro Storico, con le sole risorse comunali era difficile incidere in modo significativo [...] Il Centro Ricreativo Comunale, il recupero effettuato da Erp di parte di Palazzo Damiani, il mantenimento del Mattatoio, il nuovo parcheggio della Stazione, la forte difesa del Distretto Socio Sanitario ed in questi giorni anche la destinazione di parte del campo del Marellò a zona per sgambamento cani, sono state scelte senz'altro importanti ed utili, ma non decisive ad invertire la tendenza alle chiusure ed all'abbandono”*, nonché la descrizione di altri finanziamenti ottenuti *“Dopo le risorse acquisite per la passerella del Ponte dei Quattro Santi (210.000 €), il marciapiede della SS. Annunziata (170.000 €), gli interventi sul plesso scolastico di via IV Novembre (1.750.000 €), i camminamenti nella magica atmosfera di Giarèdo (320.000 €), il selciato di Piazza della Repubblica e via Ricci Armani (160.000 €), la valorizzazione dei borghi di Torrano e di Guinadi (220.000 €)”*;

RILEVATO che tali attività di comunicazione sono state realizzate dal Comune di Pontremoli attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, sito web e profilo *facebook*, utilizzando quindi piattaforme digitali;

RILEVATO altresì che tali attività risultano condivise anche nei profili *facebook* di esponenti della maggioranza uscente, tutti candidati con la lista *Cara Puntremal* e precisamente di: Jacopo Maria Ferri, Manuel Buttini e Clara Cavellini, rispettivamente capogruppo e candidato alla carica di Sindaco, vice Sindaco uscente, candidato consigliere comunale e consigliere comunale uscente ricandidato;

RITENUTO che il comunicato del 24 settembre 2021, pubblicato sia sul sito istituzionale del Comune di Pontremoli che nel profilo *facebook*, appare in contrasto con

il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non ricorre - come rappresentato dal Comitato regionale competente - il requisito dell'impersonalità per *“riferimenti diretti al Sindaco e sue dichiarazioni virgolettate”*, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione poiché le informazioni in esso contenute non si riferiscono soltanto alla notizia della recente concessione del finanziamento – novità rispetto alla Relazione di fine mandato - quanto piuttosto anche ad altri finanziamenti ottenuti dall'Amministrazione con commenti ed espressioni propagandistiche ed enfatiche del seguente tenore: *“Questo finanziamento rappresenta invece l'occasione di ripartenza che abbiamo inseguito per diversi anni e che ora bisogna cercare di cogliere a pieno! [...] grazie all'intensa attività progettuale portata avanti in questi anni, sempre finalizzata ad effettuare interventi strategici per la Città! [...] Sono sempre maggiori, quindi, le somme già 'in cassa' che l'amministrazione che si insedierà tra un paio di settimane potrà spendere immediatamente per realizzare opere”*, e pertanto possono considerarsi differibili in un momento successivo allo svolgimento delle operazioni elettorali;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza del predetto comunicato del 24 settembre 2021 alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di condividere parzialmente le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

RITENUTA l'applicabilità dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, del comunicato oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale con conseguente eliminazione delle condivisioni anche nei profili *facebook* dei candidati Jacopo Maria Ferri, Manuel Buttini e Clara Cavellini della Lista *Cara Pontremali*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Pontremoli di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione del comunicato del 24 settembre 2021 sul sito web dell'Ente e nel profilo *facebook* dal titolo *“Altri finanziamenti a Pontremoli: 1.400.000 € dalla Presidenza del Consiglio per il recupero e la valorizzazione della parte di Centro Storico*

a sud della Città” in quanto non impersonale e non indispensabile, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza di detta pubblicazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione servizi media - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*” all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Pontremoli (Massa Carrara) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba